Progr.Num. 1121/2013

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 02 del mese di agosto dell' anno 2013 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco Presidente

2) Saliera Simonetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Bortolazzi Donatella Assessore

5) Freda Sabrina Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Lusenti Carlo Assessore

8) Marzocchi Teresa Assessore

9) Melucci Maurizio Assessore

10) Mezzetti Massimo Assessore

11) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: REG. (CE) 1698/2005 - PSR 2007/2013 - APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO CON VALENZA DI

AVVISO PUBBLICO REGIONALE DELLA MISURA 121 " AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE

AGRICOLE" - "AREA SISMA 2012"

Cod.documento GPG/2013/1033

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1033

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 2021 del 28

dicembre 2012, con la quale si è preso atto dell'attuale formulazione del PSR (versione 8) - approvata dalla Commissione europea con comunicazione C(2012)9650 del 13 dicembre 2012;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo di Misura finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie di programmazione con riferimento a ciascuna Misura;

Preso atto:

- che per quanto concerne la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" con propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008 si è data attuazione a quanto sopra previsto approvando lo specifico Programma Operativo;
- che tale Programma Operativo è stato successivamente modificato con le deliberazioni n. 631 dell'11 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010, n. 2139 del 27 dicembre 2010 e n. 662 del 16 maggio 2011, da ultimo modificata con deliberazione n. 1341 del 19 settembre 2011;
- che il PSR prevede espressamente che a partire dal secondo semestre 2012 la gestione di tutte le Misure dell'Asse 1 possa essere effettuata a livello regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera 1) della L.R. 15/1997;

Atteso che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia si sono verificati eccezionali eventi sismici a seguito dei quali per numerosi comuni è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Dato atto che con deliberazioni n. 1448 dell'8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013 sono stati attivati avvisi pubblici della Misura 126 del PSR, specificamente finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate dal sisma;

Considerato che nelle aree colpite dal sisma è prioritario favorire la ripresa del settore anche attraverso la realizzazione di investimenti tesi a migliorare la potenzialità produttiva aziendale già in essere al momento del sisma, attraverso azioni di ammodernamento dell'azienda agricola;

Rilevato che con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013 si è provveduto all'approvazione della versione 9 del PSR, che contiene, tra l'altro, alcune modifiche alla scheda

della Misura 121 per la specifica attuazione di interventi in area sisma con riallocazione e relativa determinazione delle risorse ad essi destinate pari a 20 milioni di Euro;

Visti:

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, che ha tra l'altro previsto all'art. 14 "Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale" che - al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione per annualità 2012 e 2013 è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;
- la L.R. 26 luglio 2012, n. 9 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione" che all'art. 5 "Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" ha previsto:
 - al comma 1 che, per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma di cui al predetto art. 14 del D.L. 74/2012, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso;
 - al comma 2 che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 21/2001 in qualità di Organismo pagatore delle Misure individuate nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
 - al comma 3 che è disposta a tal fine, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro

17.300.000,00 a valere sul capitolo 18415 "Trasferimento all'Agenzia regionale per erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), degli aiuti di Stato aggiuntivi attivati dalla Regione sulle Misure Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del 2012. Interventi maggio in capitale (Regg. 1290/2005 e 1698/2005)" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6412 "Programma sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale";

Atteso che con propria deliberazione n. 1632 del 5 novembre 2012, come modificata con successive deliberazioni n. 1715 del 19 novembre 2012 e n. 1882 del 10 dicembre 2012, sono stati attivati gli aiuti di Stato aggiuntivi sulle Misure del PSR previsti dal predetto art. 5 della L.R. 9/2012 destinando l'importo di Euro 17.300.000,00, pari all'intero stanziamento autorizzato ed iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sul richiamato capitolo 18415, all'attuazione del Programma operativo della Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adequate misure di prevenzione" di cui alla propria deliberazione n. 1448 dell'8 ottobre 2012, secondo le modalità e condizioni ivi previste e nel rispetto di quanto previsto al predetto paragrafo 8 del PSR, prevedendo altresì l'integrale trasferimento ad AGREA delle risorse impegnate;

Visto altresì l'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. "Legge finanziaria regionale adottata dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015" - come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 9 del 26 luglio 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale variazione" - che nella sua nuova formulazione "Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" prevede al comma 1 che, per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 a norma dei commi 1 e 2 del richiamato art. 5 della L.R. 9/2012, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a valere sul già citato capitolo 18415 afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6412 "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale";

Richiamata inoltre la propria deliberazione adottata in data odierna con la quale si è prevista l'attivazione anche per l'esercizio 2013, secondo le modalità e condizioni previste nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di sequito PSR), degli aiuti di Stato aggiuntivi in "AREA SISMA 2012" anche per interventi a valere sulla Misura "Ammodernamento delle aziende agricole" e si è previsto che con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, potesse attività faunistico-venatorie essere disposta l'effettiva articolazione fra i diversi Programmi operativi regionali, nel rispetto dei limiti previsti al paragrafo 8 "Aiuti di Stato aggiuntivi" del PSR, delle risorse impegnate nonché delle risorse residuate tra quelle autorizzate dall'art. 5 della L.R. 9/2012 impegnate e trasferite ad AGREA in attuazione della deliberazione n. 1632/2012 e ss.mm.;

Ritenuto, stante la pressoché completa disponibilità delle risorse destinate ad aiuti di stato aggiuntivi 2012 e 2013 per l'area sisma, di inviduare un plafond pari a 10 milioni di Euro per gli interventi a valere sulla Misura 121;

Ritenuto pertanto opportuno attivare uno specifico avviso pubblico della Misura 121 con valenza territoriale limitata alle aziende collocate nei Comuni colpiti dal sisma così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67-septies della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012 n. 213, quale risultante dall'Allegato A) alla presente deliberazione e per un ammontare complessivo pari a 30 milioni di Euro;

Riscontrato che numerose domande di aiuto presentate da imprese per investimenti nelle aree interessate dai fenomeni sismici del 20-29 maggio 2012 sia a valere sugli avvisi pubblici di competenza delle Amministrazioni provinciali relativi all'annualità 2013 della Misura 121, sia sulla Misura 121 attuata in modalità di filiera di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2023/2011, pur essendo ammissibili non sono finanziabili per carenza di risorse;

Ritenuto pertanto di prevedere che all'avviso pubblico di cui al presente atto possano accedere anche le suddette domande dichiarate ammissibili ma non finanziabili;

Atteso:

- che tra le proposte di modifica al PSR ("versione 9") rientra quella relativa alla demarcazione degli interventi finanziabili sulla Misura "Investimenti del Programma nazionale vitivinicolo" con quelli a valere sulla Misura 121, che esclude a decorrere dal 1° luglio 2013 ogni possibilità di intervento a favore del settore vitivinicolo nell'ambito della Misura 121;
- che tale demarcazione è stata favorevolmente accolta dal Comitato di Sorveglianza;
- che nelle more dell'approvazione delle modifiche da parte della Commissione è necessario recepire nel Programma Operativo della Misura 121 anche tale prescrizione, al fine di renderla pienamente efficace a decorrere dal 1° luglio 2013;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo, il Programma Operativo afferente la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende Agricole" quale risultante dall'Allegato 1) alla presente deliberazione, con valenza di avviso pubblico per le aree interessate dai fenomeni sismici del 20-29 maggio 2012, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di Euro;

- 3) di dare atto che l'ammissibilità delle domande e la concessione dei contributi a valere sul suddetto avviso sono subordinate all'approvazione da parte dei competenti Servizi della Commissione europea delle modifiche al PSR versione 9, proposte con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013;
- 4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

- - -

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 121 'Ammodernamento delle aziende agricole'

Avviso pubblico per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dai fenomeni sismici del 20-29 maggio 2012

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 limitatamente alle imprese agricole che effettuano gli investimenti nell'ambito territoriale colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il presente avviso pubblico è adottato nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle necessarie modifiche alla scheda del PSR riferita alla Misura 121, riportate nella versione 9. L'ammissibilità delle domande e la successiva concessione dei contributi sono pertanto subordinate all'approvazione delle predette modifiche.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna (versione 8) approvata dalla Commissione Europea con comunicazione C(2012)9650 del 13 dicembre 2012 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 28 dicembre 2012;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (versione 9) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 23 luglio 2013, all'esame della Commissione Europea per l'approvazione delle modifiche apportate;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

2. Obiettivi della Misura 121

In via generale, il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali.

Nello specifico, per quanto riguarda il presente avviso pubblico, la Misura ha la finalità di favorire la ripresa del settore attraverso la realizzazione di investimenti tesi a migliorare la potenzialità produttiva aziendale in essere al momento del sisma, attraverso azioni di ammodernamento dell'azienda agricola.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, nonché agevolarne la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta:
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il ricorso alla meccanizzazione collettiva, teso alla riduzione dei costi di produzione e ad una più ampia diffusione dell'innovazione tecnologica.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che:

- 3.1. presentino nuova domanda di intervento corredata da un PI coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati;
- 3.2. presentino "domanda di conferma e trasferimento" di una istanza già presentata a valere sulla Misura 121, collocata utilmente in una delle due graduatorie di competenza dell'amministrazione provinciale relative all'annualità 2013 o nella graduatoria regionale relativa alla filiera lattiero casearia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2023/2011, ma non finanziabile per carenza di risorse, ferma restando la validità della data di decorrenza degli investimenti eventualmente già realizzati, come meglio precisato al successivo punto 8.4 del presente avviso pubblico.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata:
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/ fusione/ incorporazione tali per cui:
 - le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso alla Misura,
 - la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in parte:
 - alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria

- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;

- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 24, comma 2, lett. e), deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013" approvato da AGREA.

4.2. Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

Volume minimo di lavoro richiesto = $[0.5 \times (1+N)]$ ULU

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa

- non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";
- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da giovane, secondo quanto precisato al successivo punto 4.10.

4.4. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore di impresa condotta da giovane di cui al successivo punto 4.10.3.

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
- 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
- 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
- 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
- 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
- 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
- 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
- 4.4.3.8. normativa fiscale.
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 14.

4.5. Criteri per quantificare il reddito da attività agricola

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

i) in aumento:

- per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.7.1;
- per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti. Inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

RAGR / (RAGR+RLA+RLD)

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a 0,50.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/ [numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.7. Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.7.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante

deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente:
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3. [impresa condotta da giovane]
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.7.1. Compensazioni al reddito

Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.8. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 987/2011.

4.8.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina (100 m \leq quota \leq 600 m);
- c) zona di montagna (quota \geq 600 m).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.8.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;

- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.8.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.8.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro:
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.8.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:

- a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.8.2.;
- a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.8.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.8.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.8.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.8, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.9. Definizione di "Associazione Temporanea di Impresa" (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3., i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.500.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.10. Definizione di "impresa condotta da giovane"

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. Comunioni a scopo di godimento

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale di impresa condotta da giovane, di cui al precedente punto 4.3, i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa. Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;

- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

5. Aree di intervento della Misura

Il presente avviso pubblico è applicabile per interventi da effettuarsi in aziende agricole situate nel territorio dei comuni colpiti da eventi simici nei giorni 20 e 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67-septies della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012 n. 213 e riportati nell'Allegato A)

Si precisa che la condizione di "azienda situata in area sisma" è riconosciuta secondo i seguenti criteri:

- qualora l'investimento riguardi interventi strutturali e immateriali, gli stessi dovranno essere interamente realizzati nell'ambito territoriale dei Comuni di cui all'Allegato A);
- qualora l'investimento riguardi beni mobili il cui utilizzo interessi l'intera superficie aziendale, la prevalenza della SAU dovrà ricadere nell'ambito territoriale dei Comuni di cui all' Allegato A).

6. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente avviso ammontano a 30 milioni di Euro, 20 dei quali a valere sulle risorse recate dal PSR sulla Misura 121 e 10 milioni a valere su aiuti di stato aggiuntivi ai sensi del paragrafo 8 del PSR.

7. Entità degli aiuti

Per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi del presente avviso pubblico della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 4.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.500.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.8.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario e la natura dell'investimento determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (utilizzo biomasse agroforestali)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)
Imprenditore ordinario	Azienda con giovane			
40%	45%	35%	40%	20%

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

8. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

8.1. riguardare esclusivamente investimenti da realizzarsi entro il **31 dicembre 2014**;

- 8.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 8.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro;
- 8.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente. Per i PI oggetto di conferma e trasferimento sul presente avviso pubblico, la data di ammissibilità dell'inizio lavori si intende riferita alla data di presentazione della domanda iniziale

Le suddette condizioni devono sussistere anche per le domande di conferma e trasferimento, pena l'inammissibilità delle stesse.

9. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 9.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 9.2. l'acquisto di animali;
- 9.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 9.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 9.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 9.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 9.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 9.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti;
- 9.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 9.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 9.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 9.12. le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 9.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/97, art. 16, comma 2 e 3;

- 9.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, inclusi quelli previsti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale;
- 9.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

10. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 10.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 10.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 10.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 10.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 10.1, quali:
 - 10.2.1. acquisto di software;
 - 10.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 10.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 10.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% - in funzione di quanto previsto dal Prezzario regionale di cui al successivo punto 13.9 - per le voci di cui al precedente punto 10.2.4; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Gli investimenti devono inoltre:

- 10.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 10.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 10.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:
 - 10.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

- 10.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza:
- 10.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- 10.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- 10.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- 10.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- 10.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- 10.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
- 10.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 10.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

11. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/ esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni:

11.1. Settore cereali

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- acquisto di macchine/attrezzature idonee all'applicazione delle tecniche dell'agricoltura di precisione al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

11.2. Settore delle colture oleoproteaginose

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

11.3. Settore degli ortaggi freschi e patata

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;

- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda:
- sono escluse dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni:
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

11.4. Settore frutta fresca

Sono prioritari:

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);
- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espianto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);

- gli impianti di frutteti finanziati dovranno essere realizzati per ogni specie nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato "virus esente", ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Solo per le drupacee (olivo escluso), limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l'iter per l'inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale cartellinato come "Bollino blu", secondo l'accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione delle drupacee in Emilia-Romagna. La Regione provvederà annualmente a definire l'elenco delle varietà "Bollino blu" impiegabili e tale elenco sarà disponibile nel sito E-R Agricoltura alla voce "Disciplinari di produzione integrata". Anche nel caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso) e pomacee è vincolante l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus-esente";
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda:
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

11.5. Settore dell'ortofrutta e patate trasformate

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici.

Limitazioni/esclusioni

sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

11.6. Settore vitivinicolo

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli investimenti nel settore vitivinicolo.

11.7. Settore colture sementiere

Sono prioritari:

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione

11.8. Settore forestazione produttiva

Sono prioritari:

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri:
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale V.I.A. (L.R. 9/1999 e successive modifiche, All. B.2, punto B.2.4);
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 e suoi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;
- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;

- inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
- inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

11.9. Settore foraggere

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi relativi alle foraggere annuali.

11.10. Settore Bieticolo – saccarifero

Sono prioritari:

- investimenti rivolti a razionalizzare e migliorare l'utilizzo dei mezzi meccanici anche in funzione della riduzione dei costi;
- interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.
- 11.11. Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico, Canapa)

Per il settore vivaismo frutticolo: sono ammissibili esclusivamente investimenti in strutture di difesa attiva per il contenimento di virosi e batteriosi (screen-house);

Per i rimanenti settori vegetali minori: nessuna priorità regionale

Si rimanda pertanto alle seguenti priorità di intervento individuate nei Programmi Rurali Integrati Provinciali (P.R.I.P.) per i settori minori, di seguito riportate:

Provincia di Bologna:

per il settore florovivaismo sono prioritari:

- investimenti per favorire la commercializzazione del prodotto

 investimenti per favorire l'ammodernamento delle strutture produttive con particolare attenzione ai temi del risparmio energetico o della produzione di energia da fonti rinnovabili;

Nessuna limitazione/esclusione.

Provincia di Modena:

per il settore Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sono prioritari:

- investimenti nelle fasi di trasformazione e di confezionamento del prodotto;
- investimenti volti alla commercializzazione del prodotto;

per il settore Aceto Balsamico di Modena sono prioritari:

- investimenti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto di elevata distintività (da mosti ed aceti ottenuti da uve prodotte) e trasformato nel territorio modenese;
- investimenti volti alla commercializzazione del prodotto.

Limitazioni /esclusioni specifiche:

la ditta beneficiaria dell'aiuto deve utilizzare uve e mosti ottenuti prevalentemente in azienda ed almeno i 2/3 della produzione di uve e mosti debbono essere ottenuti in ambito delle Province di Modena e Reggio Emilia ed il 100% ottenuti in ambito regionale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole che trasformino in Aceto Balsamico di Modena uve e mosti prodotti fuori regione Emilia Romagna.

per il settore florovivaismo - vivaismo frutticolo sono prioritari:

- investimenti volti alla realizzazione di serre per la produzione e vendita;
- investimenti volti alla ottimizzazione delle fonti energetiche e di risparmio idrico;
- investimenti in strutture di difesa attiva per il contenimento di virosi e batteriosi (screen-house);

Per il settore frutta - noci del territorio modenese sono prioritari:

- investimenti nella trasformazione e vendita del prodotto ottenuto da malli prodotti nel territorio modenese;
- investimenti rivolti alla valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

<u>Provincia di Ferrara</u>: per i settori vegetali minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi, fatta salva l'esplicita esclusione delle aree di esposizione e vendita (garden) nei settori florovivaismo e vivaismo frutticolo;

<u>Provincia di Reggio Emilia</u>: per i settori vegetali minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi;

<u>Provincia di Piacenza</u>: per i settori vegetali minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi.

Limitazioni/Esclusioni generali:

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde.

11.12. Settore carni bovine

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Nessuna limitazione/esclusione

11.13. Settore carni suine

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- acquisto di dispositivi ad alta efficienza per la separazione dell'azoto dai liquami, al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

11.14. Settore carni avicole

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche:
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Nessuna limitazione/esclusione

11.15. Settore latte alimentare e latticini freschi

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.8.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le

modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

11.16. Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.8.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo

pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

11.17. Settore Uova

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione

11.18. Settore zootecnia minore (ovicaprini - carne/latte, bufalini - carne/latte, equidi, cunicoli, api)

Nessuna priorità regionale

Si rimanda pertanto alle seguenti priorità di intervento individuate nei Programmi Rurali Integrati Provinciali (P.R.I.P.) per i settori minori, di seguito riportate:

Provincia di Bologna:

nel settore apistico sono prioritari:

- investimenti per favorire la commercializzazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'adozione di sistemi di tracciabilità ed etichettatura per la qualificazione del prodotto locale.

<u>Provincia di Ferrara</u>: per i settori zootecnici minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi;

<u>Provincia di Reggio Emilia</u>: per i settori zootecnici minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi;

<u>Provincia di Piacenza</u>: per i settori zootecnici minori individuati si considerano prioritari tutti gli interventi.

Limitazioni/Esclusioni generali:

 interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele.

11.19. Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto sono individuate nella determinazione n. 2845 del 17 marzo 2008 della Direzione Generale Agricoltura.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale non sono finanziabili.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui la loro capacità produttiva non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

12. Livelli di priorità dei settori identificati quali prioritari nei diversi ambiti territoriali

Si riporta nella seguente tabella il livello di priorità riconosciuto ad ogni settore prioritario di intervento a livello dei diversi ambiti territoriali regionali:

	Area Occidentale	Area Centrale	Area Orientale
	Pianura	Pianura	Pianura
Cereali	XX	XXX	XXX
Oleo proteaginose	XX	XX	XX
Bieticolo-saccarifero	XX	XXX	XXX
Ortaggi freschi e patate	X	XXX	XXX
Frutta fresca	XX	XX	XXX
Ortofrutta e patate trasformate	XX	XX	XXX
Colture Sementiere			XXX
Forestazione produttiva	XX	XXX	XXX
Colture foraggere	XX	XX	X
Carni bovine		X	X
Carni suine	XXX	X	X
Carni avicole			XXX
Latte alimentare e latticini freschi		X	X
Formaggi stagionati DOP	XX	XX	
Uova		XX	XXX

Legenda:

Priorità alta Priorità media		Priorità bassa	Non prioritario
XXX	XX	X	

Area Occidentale = comuni in area sisma province di PC, RE, MO

Area Centrale = comuni in area sisma province di BO, FE

Area Orientale = comuni di FE in area sisma esclusivamente per Argenta e Ferrara.

Sono altresì identificati i seguenti livelli di priorità settoriale nell'ambito territoriale considerato:

Area pianura occidentale

Provincia di Piacenza:

priorità alta: frutta fresca, limitatamente al ciliegio nel comune di Castelvetro Piacentino;

priorità media: ortaggi freschi, con priorità alta limitatamente all'asparago (se aziende aderenti ad associazioni/consorzi produttori), allevamenti minori;

priorità bassa: cereali limitatamente al mais dolce.

Provincia di Reggio Emilia:

priorità alta: Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia; Aceto Balsamico di Modena;

priorità bassa: settori vegetali minori e settori di zootecnia minori;

Provincia di Modena:

priorità alta: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena, florovivaismo –vivaismo frutticolo;

Priorità bassa: Noci del territorio modenese

Area pianura centrale

Provincia di Bologna:

priorità media: florovivaismo, apistico;

Provincia Ferrara:

priorità alta: allevamenti minori (equidi, bufalini, ovicaprini);

priorità media: ortoflorovivaismo;

Area pianura orientale

Provincia di Ferrara:

priorità alta: filiera locale florovivaismo, allevamenti minori (equidi, bufalini, ovicaprini); priorità bassa: filiera locale vivaismo frutticolo.

13. Strumenti e procedure di attuazione

13.1. Presentazione delle domande

Le domande di aiuto e le "domande di conferma e trasferimento" devono essere presentate all'Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA.

La competenza territoriale dell'Amministrazione è determinata in base alla prevalente ubicazione dell'intervento.

Le domande di aiuto e le "domande di conferma e trasferimento" dovranno essere presentate dal 5 agosto 2013 e comunque entro il termine perentorio del 15 ottobre 2013;

pertanto, nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici provinciali, le domande dovranno pervenire all'Ente competente entro e non oltre le ore 12.30 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse all'Ente competente in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente avviso.

Con riferimento al presente avviso pubblico, in deroga al limite massimo di quattro piani presentabili nel periodo di programmazione, ciascuna impresa può presentare fino a cinque PI, con un limite massimo di quattro PI finanziati. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a SOP. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse.

I PI oggetto di conferma e trasferimento non potranno subire modifiche in sede di compilazione della domanda tramite SOP, fatta salva la possibilità di escludere gli investimenti riferiti al settore vitivinicolo non ammissibili sul presente avviso.

13.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 13.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del PI dovrà essere definita a livello provinciale. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;
- 13.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione

- dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- 13.2.3. copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 13.2.4. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.9 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 13.2.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 13.2.6. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 13.2.7. per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentate gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento, indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (Legge 183/2011); qualora il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Tuttavia, qualora il permesso di costruire non risulti rilasciato al momento di presentazione della domanda di aiuto, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire all'Amministrazione incaricata dell'istruttoria entro e non oltre il 5 dicembre 2013, pena la decadenza della domanda di aiuto;
- 13.2.8. dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);
- 13.2.9. copia della documentazione fiscale ed amministrativa, idonea ad attestare il possesso della sufficiente redditività (es.: mod. Unico comprensivo di IVA e IRAP, documentazione sui salari /stipendi ed oneri modello pagamenti unificato INPS-DMAG, fatture di acquisto/cessione di beni strumentali se indicati in domanda, ecc., incluso un prospetto riepilogativo annuale);

- 13.2.10. dichiarazione relativa agli elementi funzionali ai controlli amministrativi sul rispetto della condizionalita', secondo l'Allegato B), ove ne ricorrano i presupposti;
- 13.2.11. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo l'Allegato C);
- 13.2.12. contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.11.
- 13.2.13. documentazione attestante il possesso della priorità azienda danneggiata da sisma (perizia giurata o dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi del certificato di inagibilità del Comune).

Nel caso di PI afferenti al settore produttivo bieticolo – saccarifero, dovrà altresì essere allegata alla domanda una dichiarazione relativa alla sussistenza di vincoli associativi/impegni contrattuali di conferimento del prodotto, al fine di verificare il rispetto delle quote di produzione settoriali.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3. Istruttoria delle domande

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

L'Amministrazione provinciale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre **10** giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione delle eventuali priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento

dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il **23 dicembre 2013** a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

13.4. Graduatoria e relativi criteri di priorità

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia – Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto pervenuti dalle Amministrazioni provinciali, provvederà ad approvare la graduatoria di merito regionale.

La Regione Emilia Romagna utilizzerà quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità nelle sequenza indicata e fra loro subordinate:

- A) progetti presentati da "imprese condotte da giovane" secondo la definizione di cui al precedente punto 4.10.
- B) progetti presentati da imprese non ricadenti nella tipologia di cui alla precedente lettera A).

Nell'ambito di ciascuna delle due fasce A) e B) sopra identificate, utilizzerà i seguenti criteri di priorità/precedenza per la definizione del punteggio complessivo attribuibile ad un PI ai fini del suo inserimento nella graduatoria di merito unica regionale:

- priorità: azienda danneggiata dal sisma 2012: 20 punti
- priorità dei settori di intervento rispetto alle aree territoriali in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorità alta, media, bassa), come precedentemente riportato:

Il punteggio attribuibile nell'ambito del presente criterio in caso di PI comprendente interventi afferenti a diversi settori sarà determinato proporzionalmente alla spesa ammissibile prevista per ogni settore e coerentemente al punteggio massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i settori minori.

Si precisa che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali ai detti fabbisogni.

- Priorità generali:

priorità in base al precedente finanziamento di altre domande presentate sulla Misura 121, a valere sui bandi di competenza provinciale:

- nessuna domanda finanziata10 punti
- 1 domanda finanziata 5 punti
- priorità per le imprese aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, L.R. n. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento: 5 punti
- interventi riferibili al settore biologico (min. 51% della spesa ammissibile al netto delle spese generali): 10 punti
- interventi riferibili a prodotti a denominazione di origine protetta (min. 51% della spesa ammissibile al netto delle spese generali): 10 punti

Da ultimo come criteri di ordinamento a parità di punteggio:

- data protocollazione domanda su SOP;
- n. univoco AGREA.

Nel caso particolare di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI (20.000 euro), dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente Programma Operativo, qualora da realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione della graduatoria unica regionale entro il **31 dicembre 2013** e comunicherà formalmente alle singole Amministrazioni i nominativi collocati in posizione utile al finanziamento, per i quali le Amministrazioni dovranno procedere alla concessione del contributo spettante, comunicando nel contempo eventuali prescrizioni relative alla effettuazione degli interventi previsti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

13.5. Tempistica di realizzazione degli interventi e presentazione domanda di pagamento

Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine improrogabile del **31 dicembre 2014**, secondo quanto già previsto al precedente punto 8.

Il beneficiario, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione degli interventi, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli stessi, allegando la documentazione meglio precisata al successivo punto 13.6.

13.6. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Il beneficiario, terminati gli interventi previsti, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 13.5 utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e le relative procedure di presentazione previste, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione degli investimenti, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale di realizzazione degli investimenti;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti), ove non presentate contestualmente alla domanda di aiuto;
- c) nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.11 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse proquota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);
- d) dichiarazione sostitutiva attestante gli estremi della DIA/SCIA presentata in Comune (protocollo e indicazione dell'ente a cui è stata presentata);
- e) dichiarazione sostitutiva attestante gli estremi (protocollo e indicazione dell'ente rilasciante) del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera ovvero della richiesta presentata al Comune competente (protocollo e indicazione dell'ente) qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio assenso (per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovranno essere comunicati gli estremi del certificato di conformità o dovrà essere presentata la dichiarazione del progettista che

attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune.

per le opere in cemento:

- f) collaudo statico;
- g) verbale di regolare esecuzione delle opere;
- h) per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della domanda di pagamento, di norma, l'Amministrazione provinciale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi degli interventi eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti;
- che tutti gli investimenti siano stati regolarmente attuati.

Non verranno liquidati investimenti che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza tali da incidere sulla valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità.

In sede di verifica finale, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso. Il finanziamento parziale di un PI potrà avere luogo a condizione che le risorse disponibili consentano di concedere almeno il 50% del contributo ammissibile, previo impegno del beneficiario a realizzare il PI completamente.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

L'Amministrazione provinciale, dopo aver esperito le verifiche finali relative agli investimenti realizzati, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

13.7. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI, purché finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta all'Ente competente, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.8. Erogazione di anticipi

È prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al **50**% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Sono fatte salve eventuali previsioni comunitarie che modifichino la percentuale soprariportata.

E' altresì data facoltà al beneficiario, nelle more del perfezionamento del procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui al precedente punto 13.6 lett. e), che subisca ritardi per cause non imputabili ad inerzia dello stesso, di richiedere la liquidazione anticipata del contributo spettante. Anche tale forma di erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria rispondente alle medesime caratteristiche sopra descritte.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (http://agrea.regione.emiliaromagna.it).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.9. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio. quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;

- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

15. Controlli

Gli Enti competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedimentali.

16. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatori e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

17. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, comma 2, Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

18. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

19. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

20. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA

Provincia di Piacenza	Provincia di Modena
Castelvetro piacentino	Medolla
Provincia di Reggio–Emilia	Mirandola
Boretto	Modena
Brescello	Nonantola
Campagnola Emilia	Novi di Modena
Campegine	Ravarino
Correggio	San Felice sul Panaro
Fabbrico	San Possidonio
Gualtieri	San Prospero
Guastalla	Soliera
Luzzara	Provincia di Bologna
Novellara	Argelato
Reggio Emilia	Baricella
Reggiolo	Bentivoglio
Rio Saliceto	Castello d'Argile
Rolo	Castelmaggiore
San Martino in Rio	Crevalcore
Provincia di Modena	Galliera
Bastiglia	Malalbergo
Bomporto	Minerbio
Campogalliano	Molinella
Camposanto	Pieve di Cento
Carpi	Sala Bolognese
Castelfranco Emilia	San Giorgio di Piano
Cavezzo	San Giovanni in Persiceto
Concordia sulla Secchia	San Pietro in Casale
Finale Emilia	Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara		
Argenta Mirabello		
Bondeno Poggio Renatico		
Cento Sant'Agostino		
Ferrara Vigarano Mainarda		

ELEMENTI FUNZIONALI AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA' (quando ne ricorrano le condizioni)

B) <u>UTILIZZO DELL' ACQUA PER USO IRRIGUO</u>

Altro (specificare)

(*) = barrare la voce SI/NO e, in caso di risposta affermativa, completare i campi corrispondenti

utilizzo	no (*)				
acqua uso irriguo	a: /*\	fonte di	pozzo	estremi autorizzazione	
	si (*)	prelievo dell' acqua	consorzio di bonifica	nome consorzio /consorzi	

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt	nato/a_ a
il	
residente a in via	
nella sua qualità di	dell'impresa
DICHIARA	
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di	
con il numero Repertorio Economico Amministrativo	
Denominazione:	
Forma giuridica:	
Sede:	

Cognome	DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) Cognome Nome Luogo di nascita Carica				
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica		
		CHE O QUALIFICHE			
Numero sindaci supple	nti				
COLLEGIO SINDACA Numero sindaci effettiv					
CONSIGLIO DI AMM Numero componenti in					
SEDI SECONDARIE I	E UNITA' LOCALI				
OGGETTO SOCIALE					
Codice Fiscale: Data di costituzione:					

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 (OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

, il	
	IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

l		sottoscritt_	(nome	е	cognome)
 nat_	а		Prov	 il	residente
a		via/pia	zza		nn
Codi	ce Fiscale_				
In qu	ıalità di				
della	società				
deca	ndenza da	delle sanzioni penal i benefici eventualn o la propria responsa	nente conseguiti (a		
			DICHIARA		
	ensi dell' a giore età **	art. 85, comma 3 del	D.Lgs 159/2011 di a	avere i seguenti f	amiliari conviventi di
Nom	e		Cognome		
Luog	jo e data di	nascita			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nom	e		Cognome		
— Luog	jo e data di	nascita			
Nom	e		Cognome		
—					
Luog	jo e data di	nascita			
Nom	e		Cognome		
	ua a data di	annoite.			
Luog	jo e data di	nascita			
(cod	ice in ma ati, anche	to/a dichiara inoltre teria di protezione d con strumenti inform nte dichiarazione vier	li dati personali) ch atici, esclusivamento	ne i dati persona	ali raccolti saranno
	data		firma	a leggibile del dich	niarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

- (*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.
- (**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011	
Impresa individuale	Titolare dell'impresa	
	2. direttore tecnico (se previsto)	
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2	
Associazioni	Legali rappresentanti	
	2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale	
	(se previsti)	
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2	
Società di capitali o cooperative	Legale rappresentante	
	2. Amministratori	
	3. direttore tecnico (se previsto)	
	4. membri del collegio sindacale	
	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di	
	soci pari o inferiore a 4)	
	6. socio (in caso di società unipersonale)	
	7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati	
	dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai	
	soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui	
	all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;	
	8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7	
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci	
Società sempnee e in nome conettivo	2. direttore tecnico (se previsto)	
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)	
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari	
Societa in accomandia sempirec	2. direttore tecnico (se previsto)	
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)	
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	
Società estere con sede secondaria in Italia	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia	
	2. direttore tecnico (se previsto)	
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)	
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
Società estere prive di sede secondaria con	Coloro che esercitano poteri di amministrazione,	
rappresentanza stabile in Italia	rappresentanza o direzione dell' impresa	
	2. membri del collegio sindacale (se previsto)	
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2	
Società personali (oltre a quanto	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali	
espressamente previsto per le società in	che sono socie della società personale esaminata	
nome collettivo e accomandita semplice)	2. Direttore tecnico (se previsto)	
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)	
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	

Società di capitali anche consortili, per le	1.	legale rappresentante		
società cooperative di consorzi cooperativi,	2.	componenti organo di amministrazione		
per i consorzi con attività esterna	3.	direttore tecnico (se previsto)		
	4.	membri del collegio sindacale (se previsti)		
	5.	ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società		
		consortili detenga una partecipazione superiore al 10 %		
		oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e		
		che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una		
		partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o		
		consorziati per conto dei quali le società consortili o i		
		consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della		
		pubblica amministrazione;		
	6.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e		
		5		
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività	1.	legale rappresentante		
esterna e per i gruppi europei di interesse	2.	eventuali componenti dell' organo di amministrazione		
economico	3.	direttore tecnico (se previsto)		
	4.	imprenditori e società consorziate (e relativi legale		
		rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di		
	_	amministrazione)		
	5.			
	6.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e		
7		5		
Raggruppamenti temporanei di imprese	1.	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se		
		aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche		
		presenti al loro interno, come individuate per ciascuna		
		tipologia di imprese e società		
	2.			
	3.	U 1 /		
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1033

data 26/07/2013

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis	
L'assessore Segretario: I	Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita'